



COMUNE DI SARACENA

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87010 - C.C.P. 313890 - Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 01258050788
 Telefono: (0981) Uffici 34160 – www.comune.saracena.cs.it

(CIG 74229170E4)

(CUP E96C17000090002)

DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA

ESECUZIONE LAVORI da 150.000 a 1.000.000 di euro

CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Saracena (CS) 87060 - Via C. Pisacane, 4 - telefono: 0981/34160 fax: 0981/34555;
 sito web istituzionale: www.comune.saracena.cs.it

Settore Lavori Pubblici

Tel. 0981-34160 interno 31
 pec: llpp.saracena@asmepec.it

Responsabile del Procedimento: ing. Luigi Vacca
 DUVRI:

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l'appalto posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell' Amministrazione Comunale essendo l'edificio attualmente completamente svuotato ed inutilizzato.

La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando per sola esecuzione dei seguenti lavori:

"Miglioramento sismico del Municipio Edificio strategico – Protezione Civile sede C.O.C. via C. Pisacane n.4" - OCDP 293/15

Il presente bando di gara, il disciplinare e la modulistica di gara, il computo metrico l'elenco prezzi ed il capitolato d'Appalto sono reperibili sul sito del comune di Castrovilliari (www.comune.castrovilliari.cs.gov.it/) nella sezione della C.U.C.

La documentazione di gara sopra indicata oltre al progetto esecutivo con tutti i suoi elaborati sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del comune di Saracena in via A. Casini, nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO

I requisiti di partecipazione sono indicati all'art. 4 del bando.

RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

- 1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) del Codice assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
- 2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016.
- 3) Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 4) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- 5) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
- 6) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 7) È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- 8) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 9) E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

- 10) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- 11) Trattandosi di procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- 12) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 13) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 14) Le disposizioni di cui all'articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- 15) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 16) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 17) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
- 18) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- 19) E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- 19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
- 19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

Ai sensi dell'art.92 d.P.R. 207/2010:

- a) per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre

imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

- b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92 d.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati).

Avvalimento

In linea generale, ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui all'allegato 4);
- c) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all'allegato 5), con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, il fac-simile di cui all'allegato 5);
- e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 non è ammesso l'avvalimento per la Categoria Principale OS21, giusto Decreto Attuativo del Ministero Infrastrutture e trasporti 248/16 "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'art.89, comma 11 D.Lgs.50/2016".

Subappalto

L'eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto, salvo l'ipotesi di cui all'art. 105, comma 5 del Codice.

Inoltre:

- a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, inoltre deve:

- a) indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;

b) dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

La verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 per il subappaltatore avviene secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo articolo 8.

In caso in cui la verifica dimostri la sussistenza delle condizioni di esclusione, l'affidatario deve provvedere a sostituire il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 12, D.lgs. n. 50/2016.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

4. OFFERTA MIGLIORATIVA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base a:

- elementi qualitativi
- elementi quantitativi

secondo i criteri appresso descritti.

Le proposte migliorative non dovranno modificare quanto già in progetto, nel suo complesso e di ognuna delle singole parti e dovranno rispettare le normative vigenti.

L'insieme delle proposte migliorative, dovrà essere documentato attraverso la redazione di un documento denominato "offerta tecnica migliorativa", organizzato secondo i sub criteri di seguito esposti.

Gli elaborati costituenti l'"offerta tecnica" dovranno contenere un livello di approfondimento corrispondente al "progetto esecutivo" di cui al Titolo 2, sezione 3, art. da 33 a 43 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207. L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dagli stessi soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di ammissione.

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta in forma distinta e separata rispetto all'offerta economica, con le modalità di seguito indicate:

1. L'offerente, pena esclusione, dovrà avvalersi di un progettista qualificato, ai sensi delle norme di legge, a presentare le integrazioni tecniche e di miglioramento della progettazione contenute nell'offerta tecnica
2. Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati di progetto.
3. Anche sulla scorta degli indirizzi forniti dalla competente Autorità di Vigilanza (Deliberazione n. 291 del 26 luglio 2001 e Determinazione n. 1 del 22 gennaio 2003), eventuali proposte di modifica alla progettazione non potranno configurare un'alternativa progettuale, ma dovranno prevedere innovazioni complementari e strumentali finalizzate al miglioramento delle opere poste a base di gara, nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione generale del progetto stesso.

Sono da considerarsi alternativa progettuale le proposte che determinano una alterazione sostanziale dell'intervento e, comunque, in misura tale da incidere in maniera significativa sui pareri ottenuti dal progetto dei lavori posti a base di gara.

Non sono, invece, da considerarsi alternativa progettuale, le proposte di modifica e miglioramento che, in coerenza con l'impostazione generale del progetto posto a base di gara:

- a) incidano sulle caratteristiche dei materiali e sulle opere di completamento;
- b) riguardino modifiche dei componenti e dei dispositivi tecnologici;
4. Il parere circa le caratteristiche e l'incidenza dell'offerta tecnica sul progetto posto a base di gara, è demandato al giudizio insindacabile della Commissione giudicante.
5. La Commissione di valutazione, a suo insindacabile giudizio potrà, motivatamente, escludere dalla valutazione e, quindi, attribuire un punteggio pari a zero al relativo sub criterio di valutazione, le proposte del concorrente che siano ritenute tecnicamente non idonee ovvero, non adeguate alle finalità dell'intervento o, comunque, tali da stravolgerne i contenuti, anche in relazione alle autorizzazioni ed ai nulla osta già ottenuti dal progetto posto a base di gara.

Qualora il candidato risultasse aggiudicatario, sarà comunque obbligato ad eseguire i lavori, per la parte non ammessa a valutazione, secondo il progetto posto a base di gara, astenendosi dall'eseguire le lavorazioni e le migliorie proposte in sede di offerta ma rigettate dalla Commissione di gara, in sede di valutazione delle offerte tecniche.

6. Il proponente rimane obbligato ad ottenere le autorizzazioni integrative, eventualmente necessarie, che Enti o Amministrazioni terze, dovessero richiedere ai fini della realizzazione delle opere modificate dalle varianti introdotte, senza che ciò possa comportare un allungamento di tempi contrattuali offerti o maggiori oneri per la Stazione Appaltante.
7. A pena di esclusione, è tassativamente vietato inserire nella documentazione relativa all'offerta tecnica ogni riferimento economico o ai prezzi: listini prezzi, perizie estimative, percentuali di riduzione, ecc... .
8. A pena di esclusione, è altresì vietato inserire nella documentazione relativa all'offerta tecnica, ogni riferimento numerico riconducibile all'offerta di riduzione del tempo di esecuzione dei lavori diversa da quella proposta con criterio temporale.
9. Nessun onere verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate.

Le migliori proposte dall'Impresa vincitrice dell'appalto faranno parte dei documenti contrattuali e l'Impresa è tenuta a realizzarle come da proposta effettuata.

Ogni miglioria, in caso di inadempienza da parte dell'Impresa esecutrice, potrà essere oggetto di ordini di servizio da parte della Direzione lavori.

La reiterata inadempienza nei confronti degli ordini di servizio della Direzione lavori, limitatamente alle proposte di miglioria che hanno consentito l'aggiudicazione dei lavori, consentirà alla Stazione Appaltante l'inizio della procedura di risoluzione unilaterale del contratto in danno nei confronti dell'Impresa inadempiente.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di **100 punti**, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA): punti massimi 95;
- valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA): punti massimi 5.

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:

elementi di offerta OFFERTA TECNICA (ELEMENTI QUALITATIVI)		INCIDENZA COMPLESSIVA 95%
a) Qualità:		Punteggio massimo sub criterio
a1)	MIGLIORAMENTO STRUTTURALE. Miglioramento della struttura, con l'indicazione di specifici materiali e con interventi migliorativi che aumentano il livello qualitativo e quantitativo nei confronti della sicurezza strutturale dell'edificio senza modificare l'impostazione del progetto esecutivo posto a base di gara.	20
a2)	MIGLIORAMENTO ARCHITETTONICO E DI FRUIZIONE. Miglioramento del fabbricato, con l'indicazione di specifici materiali e con interventi migliorativi che aumentano il livello qualitativo sia nei confronti dell'aspetto estetico ed architettonico anche rapportato al contesto urbano che della fruibilità in funzione della sua specifica destinazione d'uso.	15
a3)	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ. Miglioramento del fabbricato, con l'indicazione di specifiche soluzioni migliorative e/o di materiali che aumentano il livello di accessibilità per le persone con ridotta mobilità o disabilità.	15
a4)	MIGLIORAMENTO ENERGETICO. Miglioramento del fabbricato, con l'indicazione di specifici materiali e/o con interventi migliorativi che aumentano il livello	15

	qualitativo e quantitativo nei confronti dell'efficientamento e del risparmio energetico.	
a5)	MIGLIORAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI. Miglioramento del livello qualitativo e quantitativo della dotazione impiantistica del fabbricato, con l'indicazione di specifici materiali e/o con interventi migliorativi che aumentano il livello qualitativo e quantitativo degli impianti tecnologici dell'edificio.	15
b) Sicurezza cantiere e tempi di esecuzione:		
b1)	Sicurezza e salute dei lavoratori ed interferenze con l'ambiente esterno adiacente al cantiere;	5
b2)	Riduzione dei tempi di esecuzione rispetto al cronoprogramma di progetto;	10
elementi di offerta OFFERTA ECONOMICA (ELEMENTI QUANTITATIVI)		INCIDENZA COMPLESSIVA 5%
a) Prezzo offerto:		
c1)	prezzo offerto sull'importo dei lavori	5

Il documento contenente l'offerta deve essere strutturato secondo i criteri di valutazione sopra indicati, e quindi, di fatto, suddivisa nei seguenti paragrafi che consentano, con chiarezza, la valutazione dei singoli criteri richiesti nel bando e nel presente disciplinare:

- a1 – miglioramento strutturale;
- a2 – miglioramento architettonico e fruizione;
- a3 – miglioramento accessibilità;
- a4 – miglioramento energetico;
- a5 – miglioramento impianti tecnologici;

- b1 – sicurezza e salute dei lavoratori ed interferenze con l'ambiente esterno adiacente al cantiere;
- b2 – riduzione dei tempi di esecuzione;

Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell'offerta tecnica), devono essere redatti su carta libera e in lingua italiana suddivisi in paragrafi secondo i sub-criteri di cui al presente articolo, a firma di tecnico abilitato e sottoscritti dal legale rappresentante.

Non sono ammesse offerte parziali. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

L'offerta tecnica dovrà consistere in un massimo di tre elaborati:

1. **RELAZIONE TECNICA:** suddivisa in paragrafi da a1 fino b2 per un massimo di 2 (due) facciate formato A4 (carattere arial 11, interlinea 1,15) uno per ogni sub-criterio, per un totale complessivo di pagine pari a:

criterio a)	2 pag. x 5	= 10 pagine
criterio b)	2 pag. x 2	= 4 pagine
		TOTALE
		= 14 pagine

eventuali pagine o porzioni di pagine superiori alla 2° per ogni sub-criterio non saranno prese in considerazioni.

2. **ELABORATI GRAFICI:** suddivisi in paragrafi da a1 fino b2 per un massimo di 2 (due) facciate formato A3 uno per ogni sub-criterio, per un totale complessivo di pagine pari a:

criterio a)	2 pag. x 5	= 10 pagine
criterio b)	2 pag. x 2	= 4 pagine
		TOTALE
		= 14 pagine

eventuali pagine superiori alla 2° per ogni sub-criterio non saranno prese in considerazioni.

3. **ALLEGATI TECNICI**: è ammesso la presentazione di allegati tecnici (schede materiali, prodotti, ecc.) sempre suddivisi per sub-criteri se ritenuti utili al fine di individuare e caratterizzare l'offerta presentata dal concorrente.

Nel dettaglio:

ELEMENTI QUALITATIVI
Criterio A

Sub Criterio a1	Miglioramento strutturale	Punteggio massimo sub criterio: 20 punti
Criteri: l'offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a: a) caratteristiche migliorative dei materiali utilizzati nel rispetto del progetto e delle soluzioni progettuali presenti del progetto esecutivo a base di gara; b) migliorie ed interventi che aumentano il grado di sicurezza strutturale dell'edificio, nel rispetto delle soluzioni progettuali adottate nel progetto esecutivo a base di gara;		

Sub Criterio a2	Caratteristiche architettoniche e fruizione	Punteggio massimo sub criterio: 15 punti
Criteri: l'offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a: a) soluzioni che aumentano il livello qualitativo degli ambienti interni rapportato sia alla qualità architettonica che alle condizioni igienico-sanitarie e di vivibilità degli ambienti stessi. b) soluzioni che aumentano il livello qualitativo ed il pregio estetico ed architettonico esterno dell'edificio.		

Sub Criterio a3	Caratteristiche miglioramento accessibilità.	Punteggio massimo sub criterio: 15 punti
Criteri: l'offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto alle caratteristiche di accessibilità e di fruizione dell'edificio per le persone con ridotta mobilità o disabilità. L'operatore economico descrive le misure migliorative, il rispetto e la corrispondenza ai requisiti minimi di legge vigente in materia.		

Sub Criterio a4	Caratteristiche del miglioramento energetico.	Punteggio massimo sub criterio: 15 punti
Criteri: Saranno valutate le misure proposte in termini di risparmio energetico, in particolare saranno valutare le soluzioni che aumentano le prestazioni energetiche attive e passive dell'edificio.		

Sub Criterio a5	Caratteristiche del miglioramento degli impianti tecnologici	Punteggio massimo sub criterio: 15 punti
Criteri:		

l'offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a migliorie ed interventi che aumentano il grado di sicurezza e di funzionalità degli impianti tecnologici necessari per una corretta e funzionale fruizione dell'edificio, nel rispetto del progetto e delle soluzioni progettuali presenti del progetto esecutivo a base di gara e della specifica destinazione dell'edificio;

ELEMENTI QUALITATIVI Criterio B

Sub Criterio b1	Sicurezza e salute dei lavoratori ed interferenze con l'ambiente esterno adiacente al cantiere.	Punteggio massimo sub criterio: 5 punti
-----------------	---	--

Criteri:

L'operatore economico descrive le misure che intende mettere in atto per ridurre i rischi dei lavoratori nel cantiere e le interferenze con l'ambiente esterno tendenti a ridurre l'impatto del cantiere sulla viabilità e sull'area adiacente allo stesso.

Valutazione positiva sarà data inoltre agli interventi tendenti a mitigare le interferenze di ogni sorgente rumorosa e/o di emissione di polveri proveniente dal cantiere.

Le misure proposte dovranno essere in linea e compatibili con il PSC di progetto.

Sub Criterio b2	Riduzione dei tempi di esecuzione rispetto al cronoprogramma di progetto	Punteggio massimo sub criterio: 10 punti
-----------------	--	---

Criteri:

l'offerta sarà valutata tenendo conto della riduzione dei tempi di esecuzione delle opere previste in progetto e di quelle previste nell'offerta migliorativa: saranno prese in considerazione tempi di riduzione compresi tra 0 e 45 giorni, eventuali offerte superiori a giorni 45 saranno equiparate come punteggio a quello attribuito all'offerta di giorni 45, non sono ammesse offerte in aumento.

In linea generale, l'offerta deve essere strutturata così da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei sub criteri a1), a2), a3), a4), a5), b1) e b2).

Pertanto, per ognuno dei suddetti sub criteri deve essere fornita, se necessario per la loro corretta e completa valutazione:

- un capitolo: (max 2 pagine A4) della relazione tecnica descrittiva;
- elaborati grafici: (max 2 pagine A3): disegni, schizzi, rendering, fotografie, ecc.;
- allegati: schede tecniche materiali, prodotti e quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara.

I tre elaborati sopra descritti dovranno essere rilegati separatamente ed essere suddivisi per sub criteri.

Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere , per i diversi criteri di valutazione/elementi qualitativi: un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto ai sub criteri a1); a2); a3), a4), a5) e b1) un “coefficiente della prestazione dell’offerta”, denominato “*Vai*”, variabile da zero (0) a uno (1).

Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il singolo sub criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente, *applicando c.d. "prima riparametrazione"*.

La valutazione dei sub criteri a1); a2); a3), a4), a5), a6), e b1) viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:

Coefficiente di prestazione dell’offerta “ <i>Vai</i> ” relativa ad ogni singolo sub criterio a1); a2); a3), a4), a5), a6).

PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE	0,751 – 1,00
PROPOSTA BUONA	0,501 – 0,75
PROPOSTA PIU' CHE SUFFICIENTE	0,301 – 0,50
PROPOSTA SUFFICIENTE	0,101 – 0,30
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA	0,01 – 0,10
PROPOSTA ASSENTE	0,00

Una volta ottenuta la valutazione dei sub criteri a1); a2); a3), a4), a5), si procederà ad ottenere il valore complessivo del criterio A) attraverso la sommatoria delle valutazioni ottenute dai suddetti criteri.

La valutazione del criterio b1) sarà effettuato con il criterio di cui al paragrafo precedente, mentre la valutazione del sub criterio b2); verrà effettuata come segue:

- all'offerta più alta sarà attribuito il punteggio massimo di 5 punti;
- a 0 giorni sarà attribuito il punteggio di 0 punti;
- a valori intermedi, tra 0 (zero) e l'offerta più alta, saranno attribuiti valori variabili tra 0 e 5 distribuiti con proporzione lineare;
- ad offerte maggiori di 45 giorni saranno equiparate a 45 e sarà attribuito sempre il punteggio massimo di 5 punti.

Con la somma finale dei punteggi dei due sub-criteri si otterrà il punteggio totale del criterio B.

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.

Clausola di sbarramento

La commissione non procede alla valutazione dei criteri quantitativi, qualora il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di 40 punti.

Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi

Relativamente al criterio c1) si procederà all'attribuzione mediante il seguente criterio, il coefficiente V(a) sarà calcolato con la seguente relazione:

$$V(a) = [(P_{GA} - P_i) / (P_{GA} - P_{min})]^{1/2}$$

Dove:

- $V(a)$ = coefficiente criterio prezzo del concorrente;
 P_{GA} = prezzo globale a base di appalto comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 335.559,00;
 P_{min} = prezzo minimo offerto dal complesso dei concorrenti, comprensivo degli oneri della sicurezza;
 P_i = prezzo offerto dal concorrente i-esimo, comprensivo degli oneri della sicurezza;

con approssimazione al terzo decimale.

La formazione della graduatoria

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, la stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all'apertura delle offerte contenute nel Plico 3) (OFFERTA ECONOMICA)" attribuendo il relativo punteggio.

La commissione procede a tale calcolo con il metodo aggregativo compensatore, già previsto nell'allegato G del DPR 207/10, applicando la seguente formula:

$$Ca = \sum n [Wi * Vai]$$

dove:

- Ca = indice di valutazione dell'offerta;
 n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri);
 Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
 Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

5. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del giorno **30.04.2018** (**termine perentorio**), direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di CASTROVILLARI a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: Comune di CASTROVILLARI corso Garibaldi – Castrovillari (CS).

Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l'indirizzo della sede legale, il numero di telefono, l'indirizzo PEC e la seguente dicitura: "NON APRIRE, OFFERTA PER LA GARA/APPALTO di **"MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO EDIFICO STRATEGICO – PROTEZIONE CIVILE SEDE C.O.C. VIA C. PISACANE N.4 COMUNE DI SARACENA"** - OCPD 293/15.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsì.

Si precisa altresì che l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo del comune di Castrovillari è dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e martedì e giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30.

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all'Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

6. PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

La busta, di cui all'articolo precedente dovrà contenere al suo interno 3 plichi, anch'essi sigillati con ceralacca o nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti l'indirizzo del mittente e del destinatario, rispettivamente recanti la dicitura:

1. Busta A: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
2. Busta B: "OFFERTA TECNICA";
3. Busta C: "OFFERTA ECONOMICA".

Busta A – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita:

a) domanda di partecipazione alla gara, corredata da marca da bollo da euro 16,00, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera 1).

(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell'allegato 1.

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1). La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda

può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell'art.48 Comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

- b) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia provvisoria dell'importo di euro 6.711,18 (seimilasettecentoundici/18) pari al 2% (*ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese*) del valore contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art. 7 del presente disciplinare.
- c) documentazione attestante l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- d) **attestazione SOA** (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e categoria/e dei lavori da, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- e) copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all'originale (art. 19 T.U. 445/2000), se presenti;
- f) g) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;
- h) quietanza dell'avvenuto pagamento di euro 35,00 della somma dovuta all'ANAC per la partecipazione alla gara;
- i) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78);
- l) Attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dal comune di Saracena ai sensi dell'art. 2 del Bando di Gara;

Busta B – “OFFERTA TECNICA”:

Nella busta B dovrà essere inserita:

- **L'offerta tecnica** che va redatta in lingua italiana e accompagnata dalla compilazione e la dichiarazione, preferibilmente ai sensi di quanto indicato nell'Allegato 8).

La parte qualitativa del progetto-offerta da presentare alla gara deve strutturata in modo tale da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei seguenti sub criteri:

- a1 – miglioramento strutturale;
- a2 – miglioramento architettonico e fruizione;
- a3 – miglioramento accessibilità;
- a4 – miglioramento energetico;
- a5 – miglioramento impianti tecnologici;

- b1 – sicurezza e salute dei lavoratori ed interferenze con l'ambiente esterno adiacente al cantiere;
- b2 – riduzione dei tempi di esecuzione;

Pertanto, per ognuno dei suddetti sub criteri deve essere fornita, se necessario per la loro corretta e completa valutazione:

- un capitolo della relazione tecnica-descrittiva (max 2 facciate A4);
- elaborati grafici (max 2 facciate A3);
- eventuali schede tecniche dei materiali e quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara.

Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell'offerta tecnica), devono essere redatti su carta libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo a firma di tecnico abilitato e sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente.

Non sono ammesse offerte parziali. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

Busta C – “OFFERTA ECONOMICA”:

Nella Busta C deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara:

- l'offerta economica, che va redatta preferibilmente secondo lo schema allegato (ALLEGATO 3) e corredata con marca da bollo da euro 16,00.

L'offerta economica dovrà chiaramente essere **indicata in cifre e in lettere**; nell'ipotesi che le due non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento.

La busta C non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A e/o B sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara o qualora il concorrente non abbia raggiunto, nella valutazione dei criteri qualitativi, il punteggio minimo di 40.

L'offerta, consistente in un prezzo offerto sull'importo dei lavori, minore di quello posto a base di gara, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, e viene espressa, con ribasso unico percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara, espresso con massimo tre decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali).

Si precisa che nell'offerta economica, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con attività oggetto dell'appalto.

Offerte anormalmente basse:

Ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a dieci giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

7. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Garanzia provvisoria

(Per l'operatore economico che presenta un'offerta per l'appalto oggetto della lettera di invito)

L'impresa partecipante, ai sensi dell'art.93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base di gara, stimato dall'Ente appaltante in € 6.711,18 (semilasettecentoundici/18) (*ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese*).

In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

Requisiti per poter emettere la garanzia

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimi/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Struttura della garanzia

La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;

- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- Inoltre:
- d) La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
 - e) L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

In ipotesi di costituito/costituendo raggruppamento temporaneo (RTI), consorzio ordinario o GEIE, la garanzia deve essere intestata a tutti gli operatori economici che ne fanno parte:
 in ipotesi di rete, deve essere intestata a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;
 in ipotesi di consorzi di cui all'art.45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, deve essere intestata al solo Consorzio.

Svincolo della garanzia

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Garanzia definitiva (Solo per l'aggiudicatario)

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decaduta dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli statuti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli statuti di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Polizza

(Solo per l'aggiudicatario)

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avverrà presso la sede del Comune di Castrovilliari, nel giorno indicato al punto 8 del bando di gara.

Qualora per improrogabili ed impreviste esigenze, vi fosse la necessità di posticipare la seduta, almeno due giorni prima, tramite pubblicazione sul sito ufficiale www.comune.castrovilliari.cs.gov.it/ nella sezione C.U.C., verranno comunicate la nuova data e l'ora.

La Commissione giudicatrice, che sarà nominata a norma dell'art.77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, si insedierà e procederà a:

In tale sede, la Commissione di gara procederà:

- all'apertura in seduta pubblica dei plachi contenenti gli atti di gara e all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e tecnica, al fine della regolarità amministrativa e alla verifica dei requisiti di partecipazione.

Le offerte saranno successivamente valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà:

- alla valutazione dell'offerta tecnica in seduta riservata.

Successivamente, in seduta pubblica si procederà all'apertura delle offerte economiche.

Saranno ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori, che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l'esperimento o il proseguo della gara informale.

La stazione appaltante può, altresì, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Proposta di aggiudicazione:

Dopo aver concluso le operazioni di gara, la Commissione procede a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Verifica proposta di aggiudicazione:

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è sottoposta ad approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante;

Aggiudicazione:

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta dell'appalto.

Verifica documentazione, requisiti di partecipazione ed efficacia dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In linea generale la verifica avviene per mezzo del sistema AVCPASS, descritto al precedente art. 7 sotto la voce "documentazione amministrativa".

La stazione appaltante non richiede mezzi di prova diversi da quelli di cui all'art. 86, 87 e All. XVII del D.Lgs. 50/2016.

In merito ai mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 13 del Codice, la stazione appaltante procede secondo i principi delle Linee Guida ANAC n. 6, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16/11/2016.

Offerta vincolante:

L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Riserve sull'aggiudicazione:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Ente può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Offerta in cifre e lettere:

L'offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevorrà l'importo più vantaggioso per l'Ente.

Parità tra le offerte:

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Presenza di più offerte dallo stesso contraente:

In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti l'offerta.

Scorrimento della graduatoria:

Nell'ipotesi che precede e, in generale, se l'affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.

La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

9. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:

Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D.Lgs.50/2016 o da altre disposizioni di legge. Il bando o la lettera di invito non contengono ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione previste espressamente dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge.

10. STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l'aggiudicazione dell'appalto stesso.

Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Qualora l'aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

Penali

Si applica una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

**IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
(ing. Luigi VACCA)**